

Circolare n°: 02/2025

Oggetto: *Le novità per i lavoratori autonomi*

Sommario: Il D.lgs. 13.12.2024, n. 192, varato nell'ambito della riforma del sistema fiscale, ha previsto, tra le altre novità, una nuova disciplina per determinare il reddito da lavoro autonomo (esercenti arti e professioni).

Contenuto: _____

L'art. 5 del d.lgs. 13.12.2024, n. 192, che ha riformato l'IRPEF, già a decorrere dal periodo d'imposta in corso al **31.12.2024**, ha complessivamente riordinato alcune delle disposizioni fiscali nell'ambito del lavoro autonomo. Tra le novità di maggior rilievo si segnalano:

- La nuova definizione dei componenti positivi di reddito;
- La previsione della rilevanza dei compensi nel periodo di imposta in cui il sostituto ha l'obbligo di effettuazione della ritenuta;
- L'irrelevanza ai fini fiscali del riaddebito delle spese comuni di studio;
- L'irrelevanza dei rimborsi delle spese percepiti a determinate condizioni;
- La revisione delle disposizioni sulla deduzione fiscale delle spese relative ai beni strumentali e quote di ammortamento;
- La neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione professionale.

Ulteriori modifiche sono state poi apportate al regime forfetario nell'ambito della Legge di Bilancio 2025.

Con la presente circolare proponiamo una prima sintesi delle principali misure di carattere fiscale introdotte dai provvedimenti in sommario, rinviando ai successivi contributi l'approfondimento delle singole misure.

NOVITA' PER I LAVORATORI AUTONOMI: _____

COMPENSI E ALTRI COMPONENTI POSITIVI

Il nuovo art. 54, comma 1 del Tuir prevede che ora concorrano a formare il reddito imponibile *“tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo*

Riproduzione vietata

di imposta in relazione all'attività artistica o professionale" mentre la precedente definizione era prima limitata a "compensi" ed a "corrispettivi a seguito di cessione di clientela o di elementi immateriali" oltre che a plusvalenze sulla cessione di beni strumentali.

Viene esplicitamente prevista la rilevanza temporale dei compensi nel periodo di imposta in cui il sostituto d'imposta ha l'obbligo di operare la ritenuta, nel caso tali compensi siano percepiti nel periodo di imposta successivo. Tale previsione ha lo scopo di eliminare il problema dei pagamenti disposti dal sostituto al termine del periodo di imposta ma effettivamente incassati nel periodo successivo. Ad esempio, se un sostituto d'imposta effettua una disposizione di bonifico alla fine del mese di dicembre dell'anno X, e la somma è stata accreditata sul conto corrente del professionista a gennaio dell'anno X+1, il committente indicherà il compenso erogato e la ritenuta d'acconto operata nella Certificazione Unica e nel modello 770 relativi all'anno X. Analogamente anche per il professionista il compenso percepito diviene imponibile nel periodo d'imposta in cui sussiste, per il sostituto, l'obbligo di operare la ritenuta (e, quindi nell'anno X) e deve essere dichiarato nel modello REDDITI relativo all'anno X.

Nessun cambiamento si verifica se il cliente è un privato e, come tale, non riveste la qualifica di sostituto d'imposta. In questo caso, continuano a operare le regole consuete.

RIMBORSI E RIADDEBITI SPESE

A decorrere dal 2025 non assumono più rilevanza fiscale:

- i **rimborsi delle spese** sostenute per l'incarico professionale purché siano analiticamente indicate nella parcella e siano addebitate al cliente;
- i **riaddebiti** ad altri soggetti **delle spese** che il professionista sostiene per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche in forma promiscua, per l'esercizio dell'attività e per i servizi comuni (ad esempio, affitto dei locali, spese di condominio, utenze e spese di pulizia, ecc.).

Per converso, queste spese non sono più deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene. Inoltre, si segnala che il rimborso delle spese:

- non è più soggetto né a rivalsa alla cassa professionale né a ritenuta alla fonte;
- continua a essere soggetto a Iva.

Riproduzione vietata

ALTRE COMPONENTI NEGATIVE

Vengono inoltre rimodulate alcune deduzioni fiscali di componenti negative:

- le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili, anche in leasing, **sono deducibili in sei periodi di imposta** (per il 50% in caso immobili promiscui);
- le spese di ordinaria manutenzione sono deducibili nel periodo di imposta;
- gli ammortamenti sono deducibili al 50% per il primo periodo di imposta. È deducibile il costo residuo da ammortizzare in caso di eliminazione del cespite;
- l'ammortamento per i diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, brevetti, processi, formule e informazioni in campo industriale, commerciale o scientifico è fissato nella misura massima del 50% annuo;
- l'ammortamento per altri diritti di natura pluriennale è fissato lungo la durata prevista dal contratto o dalla Legge;
- l'ammortamento per il costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell'attività artistica o professionale nella misura massima del 20% annuo.

CESSIONE PARTECIPAZIONI

Viene innovato il trattamento delle plusvalenze che derivano dalla cessione di partecipazioni in **associazioni tra persone fisiche** per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

In particolare, sono ora incluse nella lett. g-ter) dell'art. 17 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, le plusvalenze mediante le cessioni di partecipazioni, per cui sono soggette, come regola generale, alla tassazione separata, ovvero previa opzione a quella della tassazione ordinaria.

Viene mantenuta, modificando l'art. 17, comma 1, lettere g-ter) del Tuir, la tassazione separata dei corrispettivi **percepiti per cessione di clientela** o di elementi immateriali comprese le partecipazioni in associazioni o società che esercitano attività produttive di reddito di lavoro autonomo, sempre a condizioni che siano percepiti in un unico periodo di imposta.

AGGREGAZIONI E RIORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI

Riproduzione vietata

È stabilita la neutralità fiscale alle operazioni di aggregazione e riorganizzazione di attività professionali (conferimenti e apporti, trasformazioni, fusioni e scissioni, successioni o donazioni).

CESSIONE DEL CONTRATTO DI LEASING

In caso di cessione del **contratto di leasing** concorre a formare il reddito la differenza tra il valore normale del bene oggetto del contratto ceduto e l'attualizzazione al momento della cessione del prezzo di riscatto e dei canoni residui non ancora maturati.

In caso di beni immobili il componente di reddito viene ulteriormente diminuito della quota capitale dei canoni già maturati, indeducibile in quanto riferibile al terreno.

NOVITA' REGIME FORFETARIO

Solo per l'anno di imposta 2024 la soglia dei **redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati** pari a 30.000 euro, da non superare sia ai fini dell'ingresso sia della permanenza nel regime, viene innalzata a **35.000 euro**.

A partire dall'anno di imposta successivo, salvo nuove modifiche, la soglia tornerà a 30.000 euro.

Viene poi introdotta un'ulteriore modifica alle cause ostative al regime forfettario: il regime può essere mantenuto anche nel caso in cui il contribuente eserciti attività in misura prevalente verso il soggetto che risulta essere anche il proprio datore di lavoro subordinato, solo se il rapporto di lavoro dipendente e, contestualmente, il rapporto di lavoro autonomo, siano "codificati" in un unico contratto "misto", stipulato con **datori di lavoro con almeno 250 dipendenti**.

Tale "contratto misto", che dovrà presentare delle caratteristiche ben precise, deve essere stipulato prima dell'inizio del rapporto di lavoro dipendente e, contemporaneamente, di lavoro autonomo.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello STP SRL

Dr. Fabio Pavan

Riproduzione vietata